



VIALE MONTEGRAPPA, 183/A - 59100 PRATO (PO)
TELEFONO 0574 - 575331 FAX 0574 - 574120

studiozanoiibetti@legalmail.it (P.E.C.)

info@studiozanoiibetti.it

francesco.zanoiibetti@odcecprato.legalmail.it (P.E.C.)

francesco.zanoiibetti@studiozanoiibetti.it

P.IVA e C.F. ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE N. 01787800976

Sito Web: www.studiozanoiibetti.it

Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Prato N° SA 27

CIRCOLARE OPERATIVA URGENTE

Circolare n. 08/2017

07 Febbraio 2017

LA CERTIFICAZIONE UNICA 2017 (CU 2017)

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 16 gennaio 2017, ha reso disponibile la versione definitiva della Certificazione Unica 2017, meglio nota come CU, da utilizzare per attestare, da parte dei sostituti di imposta, relativamente al 2016, i redditi di lavoro dipendente, assimilati, di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, i contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi e i redditi diversi.

La CU 2017 inoltre deve essere presentata dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l'applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all'Inps, come le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in Italia.



Si ricorda che vanno riportati nella CU 2017 anche i compensi, non assoggettati a ritenuta d'acconto, corrisposti ai nuovi soggetti "minimi forfetari" di cui all'articolo 1 della L. 190/2014 e i compensi, non soggetti a ritenuta d'acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità previsto dall'articolo 27, D.L. 98/2011.

Anche i titolari di posizione assicurativa Inail comunicano, mediante la presentazione della Certificazione Unica, i dati relativi al personale assicurato, compilando l'apposito riquadro previsto per l'Istituto. In particolare, devono presentare la Certificazione Unica tutti i soggetti tenuti ad assicurare contro gli infortuni e le malattie professionali i lavoratori per i quali ricorre la tutela obbligatoria ai sensi del D.P.R. 1124/1965.

La CU 2017 si articola in due diverse certificazioni:

- il modello sintetico, da consegnare ai sostituiti entro il 31 marzo;
- il modello ordinario, da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo.



Si pone l'attenzione sulla modifica dei termini relativi alla consegna della CU 2017 ai percettori che rispetto allo scorso anno è stata posticipata dal 28 febbraio al 31 marzo.

Si ricorda che i dati contenuti nel modello ordinario della CU affluiscono nel modello 730 precompilato.

La CU 2017, inoltre, come già per la CU 2016, in virtù di quanto previsto dal comma 952 dell'articolo unico della L. 208/2015 (Legge di Stabilità per il 2016), che ha modificato il comma 6-*quinquies* dell'articolo 4, D.P.R. 322/1998, contiene, nel modello ordinario, dati fiscali e contributivi che, fino al 2015, erano contenuti nel 770 semplificato, conseguentemente composto, anche per il 2017, solo dal frontespizio e dai prospetti riepilogativi ST, SV, SX e SY.

Si ricorda che tutti i valori da riportare nella CU 2017 devono essere espressi in unità di euro, con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Composizione della certificazione

Il flusso telematico, il modello ordinario, da inviare all'Agenzia è composto dai seguenti quadri:

- Frontespizio, dove trovano spazio le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all'impegno alla presentazione telematica.
- Quadro CT, nel quale vengono indicate, se non già comunicate in precedenza, le informazioni riguardanti la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate. Il quadro CT deve essere compilato solamente dai sostituti d'imposta che, dal 2011, non hanno presentato il modello per la "*Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modello 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate*" e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.
- Certificazione Unica 2017, nella quale vengono riportati, in due sezioni distinte, i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e le certificazioni di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:

- dati anagrafici, per l'indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi.
- certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale.
- certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.



Le principali novità 2017

Nel nuovo modello certificazione unica 2017 sono state inserite 3 nuove sezioni.

Premi di risultato

Si tratta di una nuova sezione inserita al fine di poter dichiarare le somme erogate ai lavoratori attraverso il *bonus* produttività sul quale è prevista l'applicazione di una imposta sostitutiva del 10%.

Codice 571	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 572	Benefit 573	Imposta sostitutiva 574	Imposta sostitutiva sospesa 575	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 576
Codice 577	Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 578	Benefit 579	Imposta sostitutiva 580	Imposta sostitutiva sospesa 581	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 582
PREMI DI RISULTATO EROGATI DA ALTRI SOGGETTI					
Somme già assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria 583	Somme già assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva 584	585		Codice fiscale	Codice 586
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva 587	Benefit 588	Imposta sostitutiva 589	Imposta sostitutiva sospesa 590	Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria 591	

Regime speciale ex D.Lgs. 147/2015

Si tratta di nuovi campi creati al fine di dichiarare i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia da parte di persone che ivi hanno trasferito la propria residenza, c.d. "rimpatriati", in questi casi, infatti, tali redditi sono tassati nella misura massima del 70% del loro ammontare, gli importi esenti andranno indicati nella sezione Altri dati.

REDDITI ESENTI			
codice	ammontare	codice	ammontare
466	467	468	469

In particolare occorrerà compilare il punto 468 riportando il codice 5 che identifica le somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile, 30% dell'ammontare erogato, relative ai compensi percepiti dai lavoratori dipendenti in base a quanto stabilito dall'articolo 16, D.Lgs. 147/2015;

Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione, effettuati dal datore di lavoro.

In questa sezione vanno riportati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri individuati dalle istruzioni ministeriali effettuati dal datore di lavoro, sia del settore pubblico che privato, in applicazione dell'articolo 51, comma 2, lettera f-bis) e f-ter), Tuir.

Anno 701	Codice onere detraibile 702	Codice onere deducibile 703	Importo rimborsato 704
Codice fiscale del soggetto a cui si riferisce la spesa rimborsata 705		Spesa rimborsata riferita al dipendente 706	



ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2017 LA CERTIFICAZIONE DEGLI UTILI CORRISPOSTI NEL 2016

La certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata entro il 28 febbraio 2017 ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione in soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nel 2016. La certificazione Cupe non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva.

Gli utili e i proventi corrisposti nel 2016 che vanno certificati

Il modello Cupe va consegnato da parte dei soggetti che hanno corrisposto le somme ai singoli percipienti entro il 28 febbraio 2017 (non va trasmesso telematicamente all'Agenzia delle Entrate). I percettori degli utili dovranno utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi. Le somme da certificare mediante il modello Cupe fanno principalmente riferimento:

- alle riserve di utili distribuite;
- alle riserve di capitale distribuite;
- agli utili derivanti dalla partecipazione in SIIQ e in SIINQ (società di investimento immobiliare quotate o non quotate), assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo di acconto;
- ai proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- agli interessi (riqualificati come dividendi) dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98, Tuir (in vigore fino al 31 dicembre 2007) direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate;
- alle remunerazioni nei contratti di associazione in partecipazione o cointeressenza con apporto di capitale.

L'obbligo di certificazione sussiste anche per i dividendi corrisposti a soggetti non residenti se assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva, per consentire agli stessi il recupero del credito d'imposta (nel Paese estero di residenza) per le imposte pagate in Italia.

Non devono essere certificati da parte delle società emittenti:

- gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva ai sensi degli articoli 27 e 27-ter, D.P.R. 600/1973;
- gli utili e i proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'articolo 7, D.Lgs. 461/1997.



**MODALITA' OPERATIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE CERTIFICAZIONI UNICHE 2017
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI -**

Per la parte relativa al lavoro autonomo ed alle provvigioni lo scrivente Studio è disponibile a predisporre e trasmettere le certificazioni a meno che la Vostra Azienda non decida di provvedere da sola tramite FISCO ONLINE oppure di dare incarico al Consulente del Lavoro.

Se decidete di avvalervi di questo Studio per le certificazioni di lavoro autonomo anno 2016 abbiamo necessità di ricevere, **entro e non oltre il 15 Febbraio 2017** i seguenti documenti, **se non già in nostro possesso**:

1) Tutte le fatture e ricevute soggette a ritenuta d'acconto pagate dal 01 Gennaio 2016 al 31 Dicembre 2016 anche se emesse in anni precedenti.

A titolo esemplificativo le fatture da consegnare sono quelle relative a:

- Provvigioni corrisposte ad **agenti, rappresentanti, procacciatori d'affari e mediatori**;
- Compensi corrisposti a **professionisti (avvocati, notai, consulenti del lavoro, commercialisti, ecc.)**;
- Compensi corrisposti **per attività occasionali**;
- Indennità di risoluzione rapporto corrisposte ad **agenti e rappresentanti**;
- Interessi corrisposti o maturati a favore di persone fisiche;
- Utili corrisposti a favore di persone fisiche da società di capitali.

Si precisa che dovranno essere consegnate anche le fatture dei compensi corrisposti ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato, relativo alle nuove iniziative di cui all'Articolo 13 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388 sulle quali, per espressa previsione normativa, non sono state effettuate ritenute alla fonte.

Relativamente alle fatture aventi ad oggetto **provvigioni** si chiede di indicare per ogni nominativo i seguenti codici a seconda del caso riscontrato, in quanto lo Studio non può essere a conoscenza della corrispondente tipologia di rapporto:

- lettera "Q" per provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
- lettera "R" per provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
- lettera "S" per provvigioni corrisposte a commissionario;
- lettera "T" per provvigioni corrisposte a mediatore;
- lettera "U" per provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
- lettera "V" per provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio, provvigioni corrisposte a incaricato per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici.

2) Tutte le ricevute (Modello F24) dei versamenti delle ritenute effettuati su fatture e ricevute pagate nel corso dell'anno 2016. Si tratterà, in pratica, delle ricevute relative ai versamenti effettuati nel periodo dal 16 Febbraio 2016 fino al 16 Gennaio 2017 inclusi. Le suddette ricevute dovranno essere consegnate allo Studio già allegate alle fatture cui si riferiscono.

Le Aziende che decidono di avvalersi esclusivamente del Consulente del Lavoro o di provvedere in proprio all'invio all'Agenzia delle Entrate del modello CU 2017 - parte relativa al lavoro autonomo/provvigioni - sono comunque pregate di comunicarlo allo Studio contattando la sig.ra Susanna Finocchi anche tramite e-mail al seguente indirizzo: susanna.finocchi@studiozanobetti.it

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

Rag. FRANCESCO ZANOBETTI

Le informazioni contenute nella presente lettera circolare hanno carattere puramente informativo e non contengono tutti gli elementi necessari per assumere decisioni operative.